

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Notiziario 1 ENTI 2010

84123 SALERNO - Corso Vittorio Emanuele Trav. S. Marano, 15

tel. 089 224955 PBX - fax 089 241988

Sito internet: www.ordineingsa.it - e-mail: segreteria@ordineingsa.it - pec: segreteria.ordine@ordingsa.it
Supplemento al n. 1 del giornale "Ingegneri" Spediz. in abbon. postale art.1 comma 2 L.46/04 DCB

Enti vari - prot. n. 2546 del 26.07.2010

Al Sig. Coordinatore dei Giudici di Pace di	SALERNO e PROVINCIA
Ai Giudici di Pace di	SALERNO e PROVINCIA
Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di	SALERNO
Al Sig. Presidente della Corte d' Appello di	SALERNO
Al Sig. Presidente del Tribunale di	SALERNO
Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati	SALERNO e PROVINCIA
Alla Regione Campania	NAPOLI
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri	ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	ROMA
Alla Federazione Reg. Campania degli Ordini degli Ingegneri	NAPOLI
Alla Prefettura di	SALERNO
All'Amministrazione Provinciale di	SALERNO
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno	LORO SEDI
Al Provveditorato delle Opere Pubbliche della Campania Sez. Salerno	SALERNO
All'Ufficio del Genio Civile	SALERNO
All'Ufficio Tecnico Erariale	SALERNO
All'Ufficio Tecnico Provinciale	SALERNO
All'Ufficio Tecnico del Comune	SALERNO
All'Ufficio Provinciale del Lavoro	SALERNO
Alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura	SALERNO
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	SALERNO
Agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di	SALERNO
Al Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti	SALERNO
All'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private - ISVAP	ROMA

Oggetto: competenza professionale riservata di Ingegneri e Periti Industriali in Area Meccanica in materia di ricostruzione causale e dinamica del sinistro - Accertamento ed estimo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ex L. n. 990/69 e Iscrizione obbligatoria nel Ruolo dei Periti Assicurativi per l'accertamento ed estimo dei danni - Distinzioni e Chiarimenti.

Si rinnova e si ribadisce quanto già sottoposto alla cortese attenzione e valutazione degli Enti in indirizzo in data 12/12/2006 con Notiziario n.10, prot. n. 2817, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno (v. allegato).

In particolare, al fine di chiarire la questione delle competenze dei professionisti in ambito di ricostruzione

causale e dinamica nonché di accertamento ed estimo dei danni causati dalla circolazione stradale, si sottolinea che l'iscrizione al ruolo di Perito Assicurativo, mero titolo legittimante all'accertamento e alla stima di danni provocati dalla circolazione stradale, non costituendo l'espressione di un Ordine professionale, non consente l'ufficio di consulente tecnico, a norma degli artt. 13 - 15 delle Disp. Att. al codice di procedura civile, tenuto conto che condizione imprescindibile per l'iscrizione all'albo dei CTU, conservato presso le cancellerie dei Tribunali, dei Giudici di Pace e delle Procure della Repubblica, è l'iscrizione ad un Ordine o collegio Professionale.

IL PRESIDENTE
(dott.ing. Armando Zambrano)



Allegato: c.s.

Notiziario10^{ENTI}2006

84123 SALERNO - Corso Vittorio Emanuele Trav. S. Marano, 15
tel. 089 224955 PBX - fax 089 241988


Sito internet: www.ordineingsa.it - e-mail: segreteria@ordineingsa.it
Supplemento al n. 24 del giornale "Ingegneri" Spediz. in abbon. postale art. 1 comma 2 L.46/04 DCB



**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della Provincia di Salerno**

Salerno, 14/11/2006

Prot. n° A19 / 944



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Salerno 12/12/2006

Prot. n° 2817

Al Sig. Coordinatore dei Giudici di Pace di	SALERNO e PROVINCIA
Ai Giudici di Pace di	SALERNO e PROVINCIA
Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di	SALERNO
Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di	SALERNO
Al Sig. Presidente del Tribunale di	SALERNO
Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati	SALERNO e PROVINCIA
Alla Regione Campania	NAPOLI
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri	ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	ROMA
Alla Federazione Reg. Campana degli Ordini degli Ingegneri	NAPOLI
Alla Prefettura di	SALERNO
All'Amministrazione Provinciale di	SALERNO
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno	LORO SEDI
Al Provveditorato delle Opere Pubbliche della Campania Sez. Salerno	SALERNO
All'Ufficio del Genio Civile	SALERNO
All'Ufficio Tecnico Erariale	SALERNO
All'Ufficio Tecnico Provinciale	SALERNO
All'Ufficio Tecnico del Comune	SALERNO
All'Ufficio Provinciale del Lavoro	SALERNO
Alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura	SALERNO
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	SALERNO
Agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di	SALERNO
Al Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti	SALERNO
All'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private - ISVAP	ROMA

Oggetto: Competenza professionale riservata di Ingegneri e Periti Industriali in Area Meccanica in materia di ricostruzione causale e dinamica del sinistro - Accertamento ed estimo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ex L. n. 990/69 e Iscrizione obbligatoria nel Ruolo dei Periti Assicurativi per l'accertamento ed estimo dei danni - Distinzioni e Chiarimenti.

I sottoscritti Presidenti dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Salerno, facendo seguito a precedente corrispondenza in proposito, trasmettono congiuntamente in allegato il documento che chiarisce le competenze dei professionisti in ambito di ricostruzione causale e dinamica nonché di accertamento ed estimo dei danni causati dalla circolazione stradale.

In sintesi :

• *l'attività ricostruttiva della dinamica dei sinistri stradali, anche in occasione di Consulenze Tecniche d'Ufficio, è riservata esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali dell'area meccanica e navale, muniti soltanto dell'iscrizione ai relativi Albi Professionali;*

• *l'iscrizione nel ruolo dei Periti Assicurativi è necessaria solo nei casi di incarichi relativi esclusivamente all'estimo dei danni ma non all'accertamento delle cause e della dinamica dei sinistri stradali;*

• *l'iscrizione nel solo ruolo dei Periti Assicurativi non consente l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio, tenuto conto che essa è subordinata all'iscrizione ad un ordine o collegio professionale, condizione necessaria per l'inserimento nell'albo dei CTU e dei Periti tenuti presso i Tribunali.*

Distinti saluti.

Collegio dei Periti Industriali
Il Presidente

Per. ind. Guido Ferri

Ordine degli Ingegneri di Salerno
Il Presidente

dott. ing. Armando Zambrano



Allegato documento c.s.

Competenze riconosciute dalla normativa vigente in materia di ricostruzione causale e dinamica di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti, e quelle correlate all'accertamento e stima dei danni a veicoli e natanti ex L. n. 990/69.

Innanzitutto, è necessario distinguere l'attività di ricostruzione causale del sinistro da quella di stima del danno derivante dal sinistro.

Esse traggono la propria autonomia da profili normativi distinti, sebbene siano riferiti allo stesso evento, rappresentato dall' "incidente stradale o tra natanti".

Orbene, l'art. 156 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle Assicurazioni Private", che ha recepito la Legge 17 febbraio 1992, n. 166, prescrive la obbligatorietà dell'iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per i professionisti che intendano esercitare l'attività di accertamento ed estimo dei danni derivante da incidente stradale o tra natanti.

In pratica, "l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157".

Ciò vuol significare che sia l'Ingegnere sia il Perito Industriale possono esercitare l'attività di accertamento ed estimo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, purché siano iscritti nel Ruolo dei Periti Assicurativi, non essendo per l'effetto sufficiente l'iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza.

Si consideri, a tal fine, che nulla osta a che il professionista già iscritto all'Albo possa richiedere l'iscrizione nel "Ruolo dei Periti Assicurativi", stante l'ontologica diversità tra il "Ruolo" (ovvero un mero elenco di professionisti) ed un ordine professionale organizzato in Albo (così, App. Roma, ordinanza 10 maggio 1998), mancando, nella disciplina introdotta dalla L. n. 166/92, abrogata e sostituita dal D. Lgs. 209/2005, i tratti caratterizzanti dei principi dell'autonomia e dell'autarchia dell'ente/ordine professionale

La norma ha introdotto una riserva di legge per l'esercizio dell'attività dei Periti Assicurativi, avente ad oggetto **esclusivamente** le materie indicate nel predetto art. 156 ovvero la stima del danno provocato dal sinistro, che resta fattispecie assolutamente distinta dalla ricostruzione causale e dinamica del sinistro.

Infatti, la ricostruzione dinamica e causale del sinistro presuppone conoscenze specifiche in materia di applicazioni della fisica nelle svariate branche della cinetica, della dinamica, della meccanica, delle forze coinvolte e delle influenze su questi componenti di fattori contingenti idonei a modificare o, comunque, interagire sul piano del normale comportamento dei solidi, ai rilievi geometrici ricostruttivi e rappresentativi del sinistro,

nelle sue varie cause e componenti, che l'estimatore del danno non possiede.

Il Legislatore ha riservato l'attività ricostruttiva della dinamica del sinistro solo ed esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali dell'area meccanica, derivando tale riserva dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. "Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto e art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, "Regolamento per la professione di perito industriale").

Invero, con R.D. 23 ottobre 1923, n. 2537, il Legislatore, all'art. 51, statuiva che "Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, il Legislatore, promulgando il Regolamento per la professione di Perito Industriale attribuiva ad essi, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo, inoltre essere adempiute, per quanto in particolare attiene ai periti navali e meccanici la progettazione, la direzione e per i periti meccanici anche l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni, le quali non richiedessero la conoscenza del calcolo infinitesimale (Art. 16 R.D. 275/29). Anche in questo caso, il Legislatore attribuisce competenza specifica per gli incarichi peritali che formassero oggetto della professione di Perito Industriale, con ciò costituendo una riserva di legge in favore dei Periti Industriali per ciò che attiene la ricostruzione dinamica dei sinistri, intesi nell'ambito di quelle perizie od incarichi afferenti le "funzioni esecutive" per i lavori inerenti alle specialità considerate e ciò con particolare riguardo ai periti meccanici e navali competenti alla progettazione, alla direzione delle macchine, normalmente coinvolte in sinistri, siano essi natanti o mezzi adoperati nella circolazione stradale.

Quindi, con la L. n. 166/92, ora sostituita dal "Codice delle Assicurazioni Private" (D.Lgs. 209/2005), il Legislatore abbia esteso l'interdisciplinarietà di alcune delle funzioni una volta riservate, in via esclusiva, agli Ingegneri ed ai Periti Industriali meccanici e navali, limitatamente all'estimo dei danni derivanti dalla circolazione, ma non abbia esteso anche ai Periti Assicurativi la competenza, riservata agli Ingegneri ed ai Periti Industriali – con particolare riferimento a quelli meccanici e navali – in materia di ricostruzione dinamica dei sinistri e di rappresentazioni geometriche degli stessi.

Infatti, dall'esame letterale della norma istitutiva del "Ruolo dei Periti Assicurativi", emerge come il Legislatore, nel definire l'attività professionale del perito assicurativo, si concentri sulla "stima" e "l'accertamento



dei danni alle cose derivanti dalla circolazione” dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA. Si focalizza, pertanto, una competenza constatativa dei danni alle cose, che comprende – ed in questo senso va interpretato il riferimento alla nozione di “accertamento” – una corretta valutazione della riparazione eseguita e da eseguire a regola d’arte e dei costi necessari, al fine dichiarato di rendere operativo – limitandone il contenzioso – il meccanismo introdotto con l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile, disciplinata dalla Legge 990/69.

A chiarimento di ciò, si evidenzia che nel ruolo predetto sono iscritti anche esercenti l’attività di “carrozziere per auto”, che certo non presuppone particolari conoscenze tecniche o scientifiche.

Il Legislatore, infatti, giammai richiama il concetto di “applicazioni della fisica” o di “rilievi geometrici” esplicitato, per esempio nella determinazione dei contenuti dell’attività professionale dell’Ingegnere e si limita ad affidare al Perito Assicurativo la stima e l’accertamento del danno alle cose, mentre, invece, la ricostruzione della dinamica del sinistro impone valutazioni e considerazioni con riferimento anche alle persone coinvolte nell’incidente ed, in particolare, ai tempi di reazione delle stesse, alle manovre soggettive poste in essere, in grado di interagire in modo significativo, sul rapporto delle forze coinvolte, sul comportamento delle macchine e dei materiali ed, in ultima analisi, sulla cinetica dell’evento, con influenza decisiva in ordine alla responsabilità civile e penale degli agenti.

Infine, da un punto di vista logico, appare opportuno osservare che la ricostruzione dinamica di un sinistro, che non sia particolarmente semplice, impone la conoscenza approfondita nelle materie tipiche del corso di laurea universitaria di ingegneria e del corso di studi professionali del perito industriale di area meccanica e navale, per ciò che attiene i natanti, materie che neppure appartengono, se non, in alcuni casi e, comunque, in via assolutamente superficiale, ai corsi di studio per alcuni dei titoli richiesti come requisiti per l’ammissione alla prova di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, quali, ad esempio, a corsi di laurea in materie letterarie od alla maturità commerciale con indirizzo amministrativo, alla maturità tecnica femminile con indirizzi di economia dietista o dirigenti di comunità, alla maturità agraria con indirizzo in viticoltura ed enologia, titoli di studio contemplati nell’art. 5 del Decreto Ministeriale 9 settembre 1992, n. 562 (“Regolamento recante modalità per l’iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi”).

In considerazione di quanto suesposto, preme sottolineare che l’iscrizione al “ruolo” nazionale dei periti assicurativi, non costituendo l’espressione di un ordine professionale, non consente l’ufficio di consulente tecnico, a norma degli artt. 13-15 delle Disp. Att. al codice di procedura civile, tenuto conto che condizione imprescindibile per l’iscrizione all’albo dei CTU, conservato presso le

cancellerie dei Tribunali, dei Giudici di Pace e delle Procure della Repubblica, è l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale. “I Periti Assicurativi non sono espressione di una categoria organizzata in un Ordine o Collegio, per essi essendo prevista solo l’iscrizione in un ruolo che si configura come mero titolo legittimante all’accertamento e alla stima di danni provocati dalla circolazione stradale” (così, Corte di Appello di Roma, ordinanza del 10 maggio 1998).

Per quanto premesso, deve concludersi che è consentito al Perito Assicurativo, iscritto al relativo ruolo nazionale, la stima e l’accertamento dei danni alle cose derivanti da un sinistro inerente alla circolazione dei veicoli, intendendosi per “stima” ed “accertamento” la constatazione degli stessi, la loro palese riferibilità al sinistro, la valutazione sulle riparazioni già effettuate, le stime relative alle riparazioni da eseguire con i criteri consoni alle regole ed allo stato dell’arte.

Completamente interdisciplinare appare, quindi, l’estimo dei danni riconosciuto ai Periti Assicurativi, ma anche agli Ingegneri ed ai Periti Industriali in area meccanica, purché iscritti al Ruolo dei Periti Assicurativi, la quale non richiede, per essi, il superamento di alcuna prova d’esame essendone, già ampiamente riconosciuta la competenza professionale, ma solo l’esercizio della professione da almeno un triennio, condizione finalizzata a garantire l’esperienza concreta “nel campo”, necessaria in tema di valutazioni patrimoniali e merceologiche che, normalmente, esulano da quelle, se pur approfondite conoscenze, acquisite con il mero corso di studi, in tema di applicazione della fisica e di relativi rilievi geometrici, pur essenziali in tema di ricostruzione dinamica e causale dei sinistri.

Infine, la ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazioni della fisica e redazione dei rilievi geometrici, spetta, invece, all’Ingegnere ed al Perito Industriale, con indirizzo meccanico e navale, ai quali è attribuita competenza riservata.